



newsletter **UHub**
LABORATORIO UTILITIES & ENTI LOCALI

n.87 - gennaio 2022



LUEL



ACQUAINFO



LUEL tv



scrivici



Gocce d'acqua

[Scarica la Newsletter completa](#)

EVENTI IN AGENDA

21-22 marzo 2022 [Aqua fons vitae - Dalla dottrina sociale alla regolazione, Monreale](#)

ottobre 2022 [H2O Mostra internazionale dell'acqua, Bologna](#)

novembre 2021 - ottobre 2022 [Executive Master in Management dell'Economia Circolare](#)

La gestione diretta del servizio idrico (da parte dei Comuni) è una situazione largamente diffusa nel centro-sud del Paese. L'ultima relazione annuale Arera evidenzia ad esempio che la popolazione gestita ancora direttamente dai Comuni in economia e probabilmente non inserita completamente nella regolazione tariffaria è di circa 11 milioni di abitanti, quasi il 20% della popolazione residente.

Con la LEGGE 29 dicembre 2021, n. 233 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose", entrata in vigore il primo gennaio 2022 (GU n.310 del 31-12-2021 - Suppl. Ordinario n. 48), viene introdotto un nuovo e importante comma all'art. 147 del D.Lgs. 152/2006:2-ter

Entro il 1° luglio 2022, le gestioni del servizio idrico in forma autonoma per le quali l'ente di governo dell'ambito non si sia ancora espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al comma 2-bis, lettera b), confluiscono nella gestione unica individuata dal medesimo ente. Entro il 30 settembre 2022, l'ente di governo dell'ambito provvede ad affidare al gestore unico tutte le gestioni non fatte salve ai sensi del citato comma 2-bis.

Sentenza TAR 2770/2021 annulla sanzione Arera

La Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, con sentenza n. 2770/2021 ha annullato la sanzione che Arera aveva imposto al comune di Reggio Calabria (con delibera 52/21/S/idr per violazione del termine di conclusione del procedimento sanzionatorio.

<https://www.giustizia-amministrativa.it/>

[Sentenza n. 2770/2021 \(pdf\)](#)

Quadro strategico 2022-2025 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Publicato il provvedimento di adozione del Quadro strategico dell'Autorità per il triennio 2022-2025, tenuto conto degli esiti della consultazione, inclusi quelli emersi dalle audizioni periodiche del 22 e 24 novembre 2021.

<https://www.arera.it/it/docs/22/002-22.htm>

Questi gli obiettivi ed il cronoprogramma nel settore idrico ([file completo xls](#)):

		2022		2023		2024		2025	
OBIETTIVI STRATEGICI E LINEE DI INTERVENTO 2022-2025		S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
AREA AMBIENTE (IDRICO)									
A. Sostenibilità ambientale nello sviluppo delle infrastrutture									
OS.13 Favorire il miglioramento della qualità e dell'efficienza delle infrastrutture idriche									
13a	Aggiornamento e completamento della regolazione della qualità tecnica ed espletamento delle valutazioni quantitative previste per l'applicazione del relativo meccanismo incentivante								
13b	Collaborazione con le Amministrazioni coinvolte nella definizione del "Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico" e nell'efficace implementazione degli strumenti del Next Generation EU			ATTIVITA' CONTINUATIVA					
13c	Rafforzamento delle misure volte a promuovere l'effettiva realizzazione degli investimenti programmati								
B. Sostenibilità economico-finanziaria delle gestioni, a condizioni di efficienza, e affidabilità									
OS.16 Riconoscere i costi efficienti per la sostenibilità della gestione del servizio idrico e delle tariffe all'utenza									
16a	Aggiornamento delle regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento								
16b	Individuazione di ulteriori strumenti volti ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente delle gestioni e presidio dell'attivazione del "Fondo opere idriche"			ATTIVITA' CONTINUATIVA					
16c	Introduzione di nuove misure per la semplificazione e razionalizzazione delle strutture dei corrispettivi								
16d	Disciplina delle modalità volte a consentire ai soggetti competenti di adottare misure a beneficio delle comunità interessate dalla vicinanza di specifici impianti								
C. Sostenibilità sociale delle condizioni di erogazione dei servizi ambientali									
OS.18 Promuovere livelli di qualità e tutele omogenee per tutti i consumatori dei servizi idrici									
18a	Adeguamento della disciplina della qualità contrattuale ed espletamento delle valutazioni quantitative previste per l'applicazione del relativo meccanismo incentivante								
18b	Introduzione di misure di accompagnamento alla progressiva digitalizzazione attesa in attuazione degli interventi previsti dal PNRR								
18c	Aggiornamento della regolazione della morosità								
D. Affidabilità della governance per favorire la convergenza									
OS.20 Promuovere strumenti per supportare il riordino degli assetti del settore ambientale									
20a	Con riguardo al settore idrico, contributo alle attività di riforma previste dal PNRR, tese a "rafforzare il processo di industrializzazione del settore (...) e [a] ridurre il divario esistente (water service divide) tra il Centro-Nord e il Mezzogiorno"			ATTIVITA' CONTINUATIVA					
20b	Aggiornamento del sistema di previsioni alla base delle determinazioni tariffarie d'ufficio e dell'esclusione dall'aggiornamento tariffario, nonché individuazione di nuovi strumenti, per cogliere tutte le opportunità insite nella "regolazione di convergenza"								

PNRR: Nuova circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

Con il Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR), si prevedono 600 milioni di euro da assegnare a interventi nel settore fognario-depurativo e complessivamente 4,68 miliardi sul sistema idrico.

E' stata pubblicata la Circolare n. 4 del 18 gennaio 2022 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative".

La Circolare è reperibile al seguente link: [/https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-/circolari/2022/circolare_n_04_2022/](https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-/circolari/2022/circolare_n_04_2022/)

Smart.Met, la conferenza finale: obiettivi e risultati del progetto di ricerca

Guidato da un gruppo di sette gestori idrici pubblici, il progetto di ricerca SMART.MET è stato finanziato nell'ambito del programma UE Horizon2020 per guidare lo sviluppo di soluzioni innovative e più performanti per contatori intelligenti, attraverso un appalto pre-commerciale transnazionale congiunto (PCP), che è stata portata avanti unitamente dalle sette utility idriche che hanno costituito il 'gruppo stazioni appaltanti' del progetto.

Il 14 dicembre 2021, il consorzio SMART.MET ha organizzato la conferenza finale del progetto per presentare le soluzioni tecnologiche innovative che sono state sviluppate e poi testate in 5 diversi siti in tutta Europa (Budapest, Regione Veneto-Italia, Alsazia, Liegi, Provincia di Badajoz) dopo l'avvio del PCP. Qui il dettaglio:

<https://www.viveracqua.it/smart-met-la-conferenza-finale-obiettivi-e-risultati-del-progetto-di-ricerca/>

Caro energia: gli acquedotti possono lavorare in perdita! (a cura di www.controllabolletta.it)

"Definiti i criteri tariffari per il biennio 2022/23. Per l'Arera il costo dell'energia elettrica dei gestori del servizio idrico sarà di appena 154 €/MWh (all inclusive).

Se una impresa energivora vede triplicato il costo dell'energia elettrica, ha due possibilità: aumentare i prezzi o chiudere.

Se l'impresa svolge un servizio pubblico essenziale, non può chiudere e i prezzi vengono decisi dal regolatore. Se il soggetto regolatore è lo stesso che regola il settore energetico, ci si aspetterebbe un adeguamento in linea con il disastro che si sta consumando sui mercati.

L'Arera dovrebbe essere perfettamente a conoscenza che il mercato energetico sta vivendo la peggiore crisi del 1973. Dovrebbe sapere che a dicembre il valore atteso dal mercato elettrico per il 2022, consultabile dando uno sguardo ai prezzi espressi dal contratto Cal -22, ha registrato un valore medio vicino a 200 €/MWh. Dovrebbe sapere che per le utenze in media ed alta tensione non c'è stato nessun taglio degli oneri di sistema, che ammontano a circa 40 €/MWh.

Considerando accise, distribuzione e dispacciamento, il costo atteso per il 2022 non dovrebbe essere inferiore a 250 €/MWh. Secondo l'Arera quanto costerà l'energia elettrica ai gestori del servizio idrico?..."

Continua a leggere l'analisi su:

<https://www.controllabolletta.it/notizie/caro-energia-gli-acquedotti-possono-lavorare-in-perdita/>

Commissario Depurazione: AVVISO PUBBLICO per l'Affidamento del servizio di verifica

Il Commissario Straordinario unico avvisa che intende procedere all'**affidamento del servizio di verifica** ex art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. attraverso il proprio **Albo Fornitori** secondo le procedure di selezione previste dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Gli Operatori Economici interessati possono iscriversi all'albo fornitori presso il seguente sito web:

https://ingate.invitalia.it/web/albo_fornitori/commissario_straordinario_unico_depurazione.shtml

Scarica Avviso in pdf [Download](#)

Elenco interventi in corso di attuazione nella Regione Sicilia che stanno completando l'iter autorizzativo e per i quali sarà necessario procedere ad avviare le verifiche ex art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sui progetti esecutivi:

Comune	Intervento	Importo Lavori €
Adrano	Adeguamento dell'impianto di depurazione del Comune di Adrano ed estensione della rete fognaria	16.200.000,00
Caltagirone	Completamento della rete fognaria del Comune di Caltagirone	10.032.389,61
Gioiosa Marea	Adeguamento impianto di depurazione consortile in località Zappardino a servizio dei Comuni di Gioiosa Marea e Piraino	4.482.972,59
Gioiosa Marea	Potenziamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione in località san Giorgio	1.524.451,79
Mazara del Vallo	Potenziamento dell'impianto di depurazione Bocca Arena	3.620.000,00
Milazzo	Ristrutturazione ed adeguamento impianto di depurazione acque reflue c.da Fossazzo e condotta sottomarina	7.604.272,40
Militello Val di Catania, Scordia	"Adeguamento del impianto depurazione consortile di Scordia – progetto di Progetto di potenziamento e adeguamento impianto di depurazione completamento" e "Realizzazione collettore fognario da Militello a impianto di depurazione di Scordia"	12.075.368,77
Misilmeri	Progetto di potenziamento e adeguamento dell'impianto di depurazione	10.220.000,01
Palermo	Eliminazione degli scarichi fognari nel Canale Boccadifalco mediante il loro convogliamento nella rete di valle	4.346.151,06
Santa Flavia	Completamento rete fognante	5.652.250,00

Vittoria	“Potenziamento e adeguamento dell’impianto di depurazione di Vittoria” e “Completamento della rete fognaria di Fraz. Scoglitti”	23.000.000,00
Castellammare del Golfo	Realizzazione nuovo impianto di depurazione	18.422.100,14

MTI-3: le ultime approvazioni ARERA

1) Delibera 25 gennaio 2022 n. 31/2022/R/idr: approvazione dello schema regolatorio per il periodo 2020-2023, proposto dall'Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata per il gestore Acquedotto Lucano S.p.A..

Allegato A

Tabella 1 - Macro-indicatori di qualità tecnica di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR per il gestore Acquedotto Lucano S.p.A. operante nell'A.T.O. Basilicata

Acquedotto Lucano S.p.A.						
Macro-indicatori di qualità tecnica	Valore 2019	Classe 2019	Obiettivo 2020	Obiettivo 2021	Interventi specifici programmati per il perseguimento degli obiettivi	
M1 - Perdite idriche	M1a - Perdite idriche lineari (perdite totali rapportate alla lunghezza della rete) ¹	13,27 mc/km/gg	D	Riduzione del 5% del valore di M1a	Riduzione del 5% del valore di M1a	<ul style="list-style-type: none"> • Ampliamento e adeguamento delle reti idriche a servizio di diversi Comuni • Ottimizzazione dei punti di misura delle utenze pubbliche • Adeguamento di sollevamenti, serbatoi e punti di misura
	M1b - Perdite idriche percentuali (perdite totali rapportate al volume complessivo in ingresso nel sistema di acquedotto)	54,16%				
M2 - Interruzioni del servizio (somma delle durate delle interruzioni programmate e non programmate annue, tenuto conto della quota di utenti finali interessati dall'interruzione stessa)	42,10 ore/anno	C	Riduzione del 5% del valore di M2	Riduzione del 5% del valore di M2	<ul style="list-style-type: none"> • Potenziamento e razionalizzazione di diversi schemi idrici 	
M3 - Qualità dell'acqua erogata	M3a - Incidenza delle ordinanze di non potabilità	0,000%	A	Mantenimento	Mantenimento	<ul style="list-style-type: none"> • Revamping dei sistemi di trattamento delle acque destinate al consumo umano
	M3b - Tasso di campioni non conformi	0,00%				
	M3c - Tasso di parametri non conformi	0,00%				
M4 - Adeguatezza del sistema fognario	M4a - Frequenza degli allagamenti e/o sversamenti da fognatura	82,33/100 km	E	Riduzione del 10% del valore di M4a	Riduzione del 10% del valore di M4a	
	M4b - Scaricatori di piena da adeguare alla normativa vigente	100%				

¹ Il valore dell'indicatore "Perdite idriche lineari", la pertinente classe di appartenenza e i relativi obiettivi sono quelli comunicati dall'Ente di governo dell'ambito in sede di predisposizione tariffaria ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 580/2019/R/IDR e 235/2020/R/IDR. Alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 2672/2021, l'Autorità si riserva di valutarne gli effetti sulla base di quanto previsto dalla deliberazione 639/2021/R/IDR.

Acquedotto Lucano S.p.A.					
Macro-indicatori di qualità tecnica	Valore 2019	Classe 2019	Obiettivo 2020	Obiettivo 2021	Interventi specifici programmati per il perseguimento degli obiettivi
M4c - Scaricatori di piena da controllare	100%				<ul style="list-style-type: none"> Sostituzione delle condotte e degli impianti di fognatura in condizioni fisiche inadeguate Separazione acque bianche e nere nei collettori a servizio di taluni depuratori Messa in sicurezza di alcuni tratti di collettore e degli impianti di sollevamento a servizio di uno specifico depuratore
M5 - Smaltimento fanghi in discarica <i>(quota di fanghi di depurazione in tonnellate di sostanza secca smaltita in discarica)</i>	71,68%	D	Riduzione del 5% del quantitativo totale di fanghi di depurazione tal quali smaltito in discarica	Riduzione del 5% del quantitativo totale di fanghi di depurazione tal quali smaltito in discarica	<ul style="list-style-type: none"> Adeguamento della linea fanghi di taluni depuratori
M6 - Qualità dell'acqua depurata <i>(tasso di superamento dei limiti nei campioni di acqua reflua scaricata)</i>	34,10%	D	Riduzione del 20% del valore di M6	Riduzione del 20% del valore di M6	<ul style="list-style-type: none"> Adeguamento e potenziamento degli impianti di depurazione o di specifici trattamenti
Altri investimenti programmati					<ul style="list-style-type: none"> Estensione della rete fognaria Realizzazione di nuovi impianti di depurazione

Tabella 2 - Macro-indicatori di qualità contrattuale di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR, come integrata dalla deliberazione 547/2019/R/IDR, per il gestore Acquedotto Lucano S.p.A. operante nell'A.T.O. Basilicata

Acquedotto Lucano S.p.A.				
Macro-indicatori di qualità contrattuale	Valore 2018	Classe 2018	Obiettivo 2020	Obiettivo 2021
MC1 - Avvio e cessazione del rapporto contrattuale	76,995%	C	Incremento del 3% del valore di MC1	Incremento del 3% del valore di MC1
MC2 - Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio	84,959%	C	Incremento del 3% del valore di MC2	Incremento del 3% del valore di MC2

Allegato B

Valori del moltiplicatore tariffario – proposti dall'Ente di governo dell'ambito per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 – approvati, quali valori massimi, ai sensi dell'articolo 5.4 della deliberazione 580/2019/R/IDR

Regione	Ente di governo dell'ambito	cod. ATO	Gestore	Moltiplicatore tariffario 2020	Moltiplicatore tariffario 2021	Moltiplicatore tariffario 2022	Moltiplicatore tariffario 2023	Popolazione servita (ab. residenti)	Comuni serviti (n.)
Basilicata	Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata (EGRIB)	1701	Acquedotto Lucano S.p.A.	1,085	1,143	1,158	1,164	559.473	130

NOTIZIE DAL SETTORE AMBIENTE

Quadro strategico 2022-2025 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Publicato il provvedimento di adozione del Quadro strategico dell'Autorità per il triennio 2022-2025, tenuto conto degli esiti della consultazione, inclusi quelli emersi dalle audizioni periodiche del 22 e 24 novembre 2021.

<https://www.arera.it/it/docs/22/002-22.htm>

Questi gli obiettivi ed il cronoprogramma nel settore rifiuti (**file completo xls**):

		2022		2023		2024		2025	
OBIETTIVI STRATEGICI E LINEE DI INTERVENTO 2022-2025		S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
AREA AMBIENTE (RIFIUTI)									
A. Sostenibilità ambientale nello sviluppo delle infrastrutture									
OS.14 Promuovere la realizzazione di infrastrutture adeguate alla gestione del ciclo dei rifiuti									
14a	Implementazione delle misure di incentivazione e del sistema di perequazione, connesso alle componenti ambientali								
14b	Individuazione di primi <i>standard</i> minimi di qualità dei servizi infrastrutturali per la chiusura del ciclo								
14c	Collaborazione con le Amministrazioni individuate nel PNRR, per l'implementazione delle misure per la "Realizzazione [di] nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti" e dei "Progetti "faro" di economia circolare"			ATTIVITA' CONTINUATIVA					
B. Sostenibilità economico-finanziaria delle gestioni, a condizioni di efficienza, e <i>affordability</i>									
OS.17 Riconoscere i costi efficienti del servizio di gestione dei rifiuti e determinare le tariffe alla luce del paradigma della <i>Circular Economy</i>									
17a	Aggiornamento e integrazione del metodo tariffario rifiuti								
17b	Revisione dell'attuale disciplina in materia di corrispettivi applicati agli utenti								
17c	Determinazione e aggiornamento dei costi efficienti per la gestione della raccolta differenziata, del trasporto, nonché delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari								
17d	Disciplina dei criteri e delle modalità per la definizione della componente a copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati								
C. Sostenibilità sociale delle condizioni di erogazione dei servizi ambientali									
OS.19 Definire regole uniformi e schemi-tipo per migliorare la qualità del servizio di gestione dei rifiuti									
19a	Definizione, aggiornamento e completamento della regolazione della qualità contrattuale e tecnica								
19b	Definizione dei contenuti minimi dei contratti di servizio, per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e soggetti gestori								
19c	Individuazione di procedure e criteri uniformi per il contenimento della morosità								
D. Affidabilità della governance per favorire la convergenza									
OS.20 Promuovere strumenti per supportare il riordino degli assetti del settore ambientale									
20c	Ricognizione sistematica delle caratteristiche degli assetti di governo locale nel settore dei rifiuti (promuovendo la piena operatività degli Enti di governo dell'ambito, molti dei quali ancora in fase di costituzione), nonché promozione di una <i>compliance</i> alla regolazione sull'intero territorio nazionale	ATTIVITA' CONTINUATIVA							
20d	Rafforzamento, anche nel settore dei rifiuti, di meccanismi volti a promuovere l'aggregazione di operatori di dimensioni meno efficienti								

Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)

Con Delibera 18 gennaio 2022 15/2022/R/rif l'Autorità nazionale di regolazione adotta il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per Schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni.

<https://www.arera.it/it/docs/22/015-22.htm>

		PREVISIONI DI OBBLIGHI E STRUMENTI DI CONTROLLO IN MATERIA DI QUALITÀ TECNICA (CONTINUITÀ, REGOLARITÀ, E SICUREZZA DEL SERVIZIO)	
		QUALITÀ TECNICA= NO	QUALITÀ TECNICA= SI
PREVISIONI DI OBBLIGHI IN MATERIA DI QUALITÀ CONTRATTUALE	QUALITÀ CONTRATTUALE = NO	<p>SCHEMA I</p> <p>LIVELLO QUALITATIVO MINIMO</p>	<p>SCHEMA III</p> <p>LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO</p>
	QUALITÀ CONTRATTUALE = SI	<p>SCHEMA II</p> <p>LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO</p>	<p>SCHEMA IV</p> <p>LIVELLO QUALITATIVO AVANZATO</p>

Tabella.1 - Livelli generali di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani

	Schema I	Schema II	Schema III	Schema IV
Percentuale minima di risposte alle richieste di attivazione di cui all'Articolo 8, inviate entro trenta (30) giorni lavorativi	n.a. ¹	80%	70%	90%
Percentuale minima di attrezzature per la raccolta di cui all'Articolo 9, consegnate all'utente entro cinque (5) giorni lavorativi, senza sopralluogo	n.a.	80%	70%	90%
Percentuale minima di attrezzature per la raccolta di cui all'Articolo 9, consegnate all'utente entro dieci (10) giorni lavorativi, con sopralluogo	n.a.	80%	70%	90%
Percentuale minima di risposte alle richieste di variazione e di cessazione del servizio di cui all'Articolo 12, inviate entro trenta (30) giorni lavorativi	n.a.	80%	70%	90%
Percentuale minima di risposte a reclami scritti, di cui all'Articolo 14, inviate entro trenta (30) giorni lavorativi	n.a.	80%	70%	90%
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni, di cui all'Articolo 15, inviate entro trenta (30) giorni lavorativi	n.a.	80%	70%-	90%
Nei casi di cui all'Articolo 50.1, percentuale minima di reclami, ovvero di richieste inoltrate al gestore della raccolta e trasporto e/o spazzamento e lavaggio delle strade, di cui all'Articolo 51, entro cinque (5) giorni lavorativi	n.a.	80%	70%	90%
Nei casi di cui all'Articolo 50.1, percentuale minima di risposte ricevute dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, inoltrate all'utente, di cui all'Articolo 52, entro cinque (5) giorni lavorativi	n.a.	80%	70%	90%
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di rettifica degli importi addebitati, di cui all'Articolo 16, inviate entro sessanta (60) giorni lavorativi	n.a.	80%	70%	90%
Tempo medio di attesa, di cui Articolo 21, tra l'inizio della risposta e l'inizio della conversazione con l'operatore o la conclusione della chiamata per	n.a.	Solo registrazione	Solo registrazione	≤ 240 secondi

rinuncia prima dell'inizio della conversazione con l'operatore (Tempo medio di attesa per il servizio telefonico)				
Percentuale minima di rettifiche degli importi non dovuti di cui all'Articolo 28.3, effettuati entro centoventi (120) giorni lavorativi	n.a.	80%	70%	90%
Percentuale minima di ritiri di rifiuti su chiamata, di cui all'Articolo 31, entro quindici (15) giorni lavorativi	n.a.	80%	70%	90%
Percentuale minima di segnalazioni per disservizi, di cui all'Articolo 33, con tempo di intervento entro cinque (5) giorni lavorativi, senza sopralluogo	n.a.	80%	70%	90%
Percentuale minima di segnalazioni per disservizi, di cui all'Articolo 33, con tempo di intervento entro dieci (10) giorni lavorativi, con sopralluogo	n.a.	80%	70%	90%
Percentuale minima di richieste per la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, di cui all'Articolo 34, con tempo di intervento entro dieci (10) giorni lavorativi, senza sopralluogo	n.a.	80%	70%	90%
Percentuale minima di richieste per la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, di cui all'Articolo 34, con tempo di intervento entro quindici (15) giorni lavorativi, con sopralluogo	n.a.	80%	70%	90%
Puntualità del servizio di raccolta e trasporto, di cui all'Articolo 39	n.a.	n.a.	80%	90%
Diffusione dei contenitori della raccolta stradale e prossimità non sovra-riempiti, di cui all'Articolo 40	n.a.	n.a.	80%	90%
Durata delle interruzioni del servizio di raccolta e trasporto, di cui all'Articolo 41, non superiori a ventiquattro (24) ore	n.a.	n.a.	n.a.	85%
Puntualità del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade, di cui all'Articolo 46	n.a.	n.a.	80%	90%
Durata delle interruzioni del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade, di cui all'Articolo 47, non superiore a ventiquattro (24) ore	n.a.	n.a.	n.a.	85%
Percentuale minima di prestazioni di pronto intervento, di cui all'Articolo 49, in cui il personale incaricato dal gestore arriva sul luogo entro quattro (4) ore dall'inizio della conversazione con l'operatore	n.a.	70%	80%	90%

NUOVO SERVIZIO

SPORTELLO MTR

Avviato il servizio LUEL
per supportare enti e gestori sul nuovo
Metodo Tariffario Rifiuti

scrivi a info@luel.it | oggetto "Sportello MTR - nome ente/gestore"

Chiunque può intervenire, proponendo nuovi quesiti o integrando quelli già pubblicati, scrivendo a info@luel.it

LUEL a Barcolana 2020



L

...secondo wikipedia, in informatica e telecomunicazioni un hub (letteralmente in inglese fulcro, elemento centrale) rappresenta un concentratore, ovvero un dispositivo di rete che funge da nodo di smistamento dati di una rete di comunicazione dati organizzata. Per noi L'hub è il fulcro e l'unione di competenze ed esperienze, il punto di

incontro di professionisti con diverse specializzazioni e altissima professionalità in grado di creare sinergia e rete. Apriamo quindi questo spazio per ospitare chi abbia voglia di approfondire, commentare o semplicemente mandarci una notizia da condividere.



Il Laboratorio Utilities & Enti Locali (LUEL) nasce dall'incontro di professionisti di settori economici, finanziari e giuridici allo scopo di offrire in modo completo e integrato il proprio supporto agli enti locali e alle società che erogano servizi pubblici.

Le attività di consulenza, studio e ricerca sono basate sull'integrazione di competenze scientifiche con una consolidata esperienza di analisi applicata e gestione e con un costante approfondimento e aggiornamento giuridico.

Il Laboratorio Utilities & Enti Locali rappresenta un osservatorio permanente di ricerca, studio, valutazione e analisi nel settore della finanza pubblica e dei servizi pubblici di interesse generale, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità perseguiti dalla Pubblica Amministrazione.

Laboratorio Utilities & Enti Locali Srl
Palazzina Direzionale - Via Barontini, 20
40138 Bologna
T +39 051.240084 –F +39 051.240085
www.luel.it – info@luel.it



Acquainfo, rappresenta da oltre 20 anni un osservatorio permanente nel settore dei servizi idrici, sia con riferimento ad aspetti tariffari e gestionali sia nell'ambito delle dinamiche regolatorie.

www.acquainfo.it - castaldi@acquainfo.it



La gestione del servizio idrico è disciplinata dal Testo Unico Ambientale (Decreto Legislativo n. 152/2006). Di norma viene previsto un solo gestore per ambito territoriale ottimale. L'art. 147 comma 2 bis del Testo Unico Ambientale però prevede due eccezioni:

- a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148;
- b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le

seguenti caratteristiche:

- approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate;
- sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.

Quindi, la gestione del servizio idrico da parte del Comune è ancora possibile...però è indispensabile prima di tutto essere legittimati dal regolatore locale (EGATO) ed inoltre adempiere alle tante disposizioni stabilite dall'AEEGSI e dal legislatore nazionale e regionale.

Per tutelare, sostenere e assistere le tante realtà italiane che vorrebbero continuare a gestire autonomamente il servizio idrico, nel rispetto della normativa vigente, nasce l'Osservatorio Gocce d'Acqua.

Obiettivi dell'Osservatorio Gocce d'acqua:

- Assistenza per il riconoscimento della gestione comunale da parte dell'Egato ai sensi dell'art. 147 comma 2 bis del TUA;
- Assistenza all'applicazione delle disposizioni dell'ARERA, CSEA, EGATO, ecc.;

Osservatorio Gocce d'Acqua (presso LUEL Srl)

Palazzina Direzionale - Via Barontini, 20

40138 Bologna

T +39 051.240084 – F +39 051.240085

www.goccedacqua.it – info@luel.it

In applicazione delle ultime disposizioni sulla protezione dei dati in vigore dal 25 maggio 2018, si informa che l'utilizzo dei suoi dati è riservato esclusivamente all'invio della nostra newsletter. Per rimanere in contatto con noi non è necessaria alcuna azione ulteriore, se non desidera ricevere più la Newsletter clicchi qui: [unsubscribe from this list](#)



newsletter 

Copyright © 2022 LUEL srl, All rights reserved.

Ricevi questa email perchè ti sei registrato alla nostra mailing list

Our mailing address is:

LUEL srl

Via Barontini, 20

Bologna, Bo 40138

Italy

[Add us to your address book](#)

Want to change how you receive these emails?
You can [update your preferences](#) or [unsubscribe from this list](#)



Publicato il 09/12/2021

N. 02770/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00721/2021 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 721 del 2021, proposto da
Comune di Reggio di Calabria, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso
dall'avvocato Rosanna Cristarella, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da
Registri di Giustizia;

contro

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con
domicilio *ex lege* presso gli Uffici della stessa in Milano, via Freguglia, n. 1;

per l'annullamento

- della deliberazione n. 62/2021/S/IDR del 23 febbraio 2021 avente ad oggetto "Irrogazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria e adozione di un provvedimento prescrittivo per violazioni della
regolazione tariffaria del servizio idrico integrato e dell'anagrafica degli operatori"

- della deliberazione n. 390/2016/S/IDR del 14 luglio 2016 avente ad oggetto "Avvio di
procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi per violazione della
regolazione tariffaria del servizio idrico integrato e dell'anagrafica degli operatori, eventuale
chiusura con procedura semplificata"

- nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2021 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L'allora Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (oggi Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA) nel gennaio 2016 effettuava una verifica d'ufficio nei confronti del Comune di Reggio Calabria quale gestore del servizio idrico integrato in materia di determinazione delle tariffe, all'esito della quale apriva a carico del Comune il procedimento di infrazione di cui alla deliberazione n. 390 del 14 luglio 2016, notificata a mezzo raccomandata il 3 agosto 2016 e già anticipata con pec del 26 luglio 2016.

1.1. La predetta deliberazione di avvio del procedimento:

a) individuava con esattezza le infrazioni accertate a seguito dell'ispezione di gennaio 2016 e determinava l'importo della sanzione nei seguenti termini: complessivi euro 149.100,00, di cui € 107.500 per violazioni della regolazione tariffaria del Sistema Idrico Integrato ed € 41.600 per violazione in materia Anagrafica Operatori;

b) prevedeva l'eventuale pagamento della sanzione nella misura di un terzo del citato importo, entro il termine di trenta giorni dalla relativa notifica, con conseguente estinzione del procedimento a condizione della contestuale cessazione delle condotte contestate;

c) fissava in 180 giorni, decorrenti dalla data di notifica del medesimo provvedimento, il termine di durata dell'istruttoria e in 90 giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria, il termine per l'adozione del provvedimento finale.

1.2. Con nota prot. n. 129390 del 24 agosto 2016 il Comune inviava una prima memoria difensiva e presentava istanza di accesso ai documenti del procedimento, riscontrata dall'Autorità con nota prot. n. 25978 del 20 settembre 2016.

1.3. Con nota prot. n. 79698 del 19 maggio 2017 il Comune trasmetteva la documentazione richiesta e ritenuta rilevante ai fini del procedimento in oggetto, allegando in particolare una memoria esplicativa delle iniziative intraprese e la documentazione attestante l'avvenuto versamento della somma di 49.700 euro *“a titolo di adesione alla procedura semplificata di cui all'art. 5 dell'All. A alla deliberazione 243/2012/E/com”* e l'avvenuta iscrizione all'Anagrafe degli Operatori in data 17 novembre 2016, nonché chiedendo l'estinzione del procedimento.

1.4. Con nota prot. n. 21688 del 23 giugno 2017, tuttavia, l'Autorità comunicava al Comune la non estinzione del procedimento in oggetto, in ragione della mancata dimostrazione dell'avvenuta

cessazione di tutte le condotte contestate, avvertendo che l'importo versato sarebbe valso quale anticipazione dell'intero ammontare definitivamente quantificato all'esito del procedimento medesimo. Inoltre si avvertiva che *“con successiva comunicazione verranno inviate le risultanze istruttorie del presente procedimento”*.

1.5. Soltanto con nota prot. n. 33980 del 22 ottobre 2020 l'ARERA richiedeva al Comune informazioni per *“conoscere lo stato delle attività poste in essere successivamente alla comunicazione della deliberazione 390/2016/S/idr e alla citata nota del 23 giugno 2017”*, richiesta alla quale il Comune dava riscontro con nota prot. n. 187568 del 6 novembre 2020.

1.6. Con nota prot. n. 38960 del 25 novembre 2020 l'Autorità comunicava le risultanze istruttorie.

1.7. Con nota prot. n. 4449 dell'11 gennaio 2021 il Comune eccepeva la decadenza dai termini perentori procedurali assegnati dalla legge e dalla stessa ARERA indicati nella nota di avvio del procedimento.

1.8. Con deliberazione n. 62 del 23 febbraio 2021 l'Autorità, oltre ad adottare prescrizioni, chiudeva il procedimento sanzionatorio ed irrogava la sanzione pecuniaria di complessivi € 149.100,00 a carico del Comune di Reggio Calabria per violazioni in materia di elaborazione, articolazione ed approvazione delle tariffe del Servizio Idrico Integrato, tutte relative al periodo 2012 – 2015, ritenendo accertate precisamente:

i) la violazione dell'art. 4, comma 6, lett. b), della deliberazione n. 88/2013/R/idr, secondo cui: *“A decorrere dal 1 gennaio 2013 i gestori del servizio di cui all'Articolo 1, nei limiti fissati dall'Articolo 2, sono tenuti ad applicare fino alla definizione delle tariffe da parte dei soggetti competenti, le tariffe applicate nel 2012 senza variazioni”*, considerato che il Comune con delibera della Commissione n. 222 del 26 novembre 2013 avrebbe incrementato la tariffa prima della presentazione della relativa proposta di tariffa MTC all'Autorità;

ii) l'inottemperanza all'obbligo di formulare proposta tariffaria all'Autorità di Regolazione ai sensi della deliberazione n. 310/2015 idonea ad assicurare la copertura dei costi in coerenza con quanto previsto dall'art. 243 bis TUEL;

iii) la violazione della deliberazione n. 6/2013/R/com – art. 24 comma 4 per non aver applicato ai clienti finali la nuova componente tariffaria U11 alla generalità delle utenze dall'1 gennaio 2013 (componente istituita per coprire gli oneri derivanti dalle agevolazioni tariffarie riconosciute in favore dei Comuni della Provincia di Bologna Modena Ferrara ecc. colpite dagli eventi sismici nel periodo 2012-2014);

iv) la violazione delle prescrizioni, di cui alla deliberazione 86/2013/R/idr, sulla misura del deposito cauzionale richiesto all'utente finale nei nuovi contratti di somministrazione del servizio, nonché sulla riscossione/restituzione dello stesso sui contratti di fornitura in essere alla data di entrata in vigore della norma (anno 2014), nonché sulle esenzioni per particolari categorie di utenti;

v) la violazione dell'art. 5, co. 1 deliberazione 347/2012/R/Idr consistente nella mancata iscrizione alla *“Anagrafica Operatori”* esercenti servizi di pubblica utilità di cui alla deliberazione GOP 35/08, dal primo settembre 2012 divenuta obbligatoria anche per i gestori del Servizio Idrico Integrato.

La complessiva sanzione pecuniaria di € 149.100,00 veniva così determinata: € 107.500,00 per violazioni della regolazione tariffaria del SII ed € 41.600,00 per violazione in materia Anagrafica

Operatori; l'importo di € 49.700,00 già versato dal Comune veniva imputato ad anticipazione sull'ammontare della sanzione medesima.

2. Avverso la deliberazione n. 62/2021, limitatamente alla parte relativa alla sanzione pecuniaria, il Comune di Reggio Calabria proponeva il ricorso indicato in epigrafe, chiedendo l'annullamento del provvedimento, previa tutela cautelare.

2.1. Si costituiva in giudizio ARERA che contestava la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.

2.2. Con ordinanza n. 477 del 14 maggio 2021 questo Tribunale accoglieva la domanda cautelare.

2.3. In vista della trattazione nel merito le parti depositavano scritti difensivi, insistendo nelle rispettive conclusioni.

2.4. Indi all'udienza pubblica del 3 novembre 2021 la causa veniva chiamata e trattenuta per la decisione.

3. Il ricorso proposto è affidato ai motivi di gravame di seguito sintetizzati:

I) illegittimità per violazione della legge n. 689/1981 sui procedimenti sanzionatori; violazione principio giusto procedimento: il provvedimento sanzionatorio di ARERA contro il Comune di Reggio Calabria concluderebbe un procedimento avviato oltre 5 anni prima, decorrente dalla verifica ispettiva in data 26/27 gennaio 2016, in violazione del disposto di cui all'art. 28 della l. 689/1981. Risulterebbero, altresì, violati i termini di 180 giorni previsti dall'art. 4 comma 2 del Regolamento generale ARERA n.243/2012/E/Com nonché i termini dichiarati nella deliberazione di avvio del procedimento stabiliti per la conclusione dello stesso. La VI sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. del 19 gennaio 2021 n. 584 avrebbe ritenuto perentorio il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio promosso dall'Autorità, sicché il suo superamento inficerebbe il provvedimento sanzionatorio impugnato;

II) violazione dell'art. 11 della L. 689/1981; eccesso di potere/ inadeguatezza istruttoria - manifesta irragionevolezza sanzioni comminate: la deliberazione di avvio della procedura d'infrazione da parte dell'Autorità di regolazione del servizio idrico al punto 2 prevedeva la quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione Anagrafica Operatori in € 41.600,00 (punto 2 pag. 7 Deliberazione 390/2016). Il Comune già con nota prot. 79698 del 19 maggio 2017 comunicava di aver adempiuto nel mese di novembre 2016. Il provvedimento sanzionatorio, nella relativa quantificazione, non avrebbe valorizzato tale circostanza ai fini della valutazione dell'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione. Sotto tale profilo la sanzione sarebbe sproporzionata ed irragionevole;

III) eccesso di potere – sviamento di potere - carenza ed inadeguatezza istruttoria - travisamento fatti sul divieto di aumenti tariffari per l'anno 2013: laddove il gestore sia l'ente pubblico dovrebbe considerarsi la natura composita degli interessi di cui lo stesso è portatore, essendo il Comune investito della responsabilità dell'equilibrio economico e finanziario, e quindi tenuto ad assicurare gli equilibri di bilancio e la gestione dei tributi e delle entrate proprie. Gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei servizi pubblici locali prima dell'approvazione del bilancio di previsione e le aliquote possono essere variate successivamente solo in occasione della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Nel 2012 il termine di approvazione del bilancio di previsione è stato differito al 31 ottobre 2012, e l'integrazione delle tariffe relative al servizio idrico integrato sarebbe stata per l'appunto approvata dal Comune di Reggio Calabria entro il suddetto termine, con immediata

esecutività. L'ente sarebbe stato obbligato, pena la non approvazione del piano di riequilibrio da parte della Corte dei Conti, ad adeguare le tariffe del servizio idrico integrato per conseguire il prescritto obbligo normativo di copertura integrale dei costi della gestione (art. 243 bis TUEL). Negli anni successivi al 2012 si sarebbe solo proceduto a rimodulare le tariffe già approvate con deliberazione della Commissione straordinaria negli ultimi mesi del 2012;

IV) eccesso di potere/inadeguatezza motivazione violazione principio contraddittorio: in merito alla contestazione sul mancato invio della proposta tariffaria da parte dell'Ente di cui al punto 28 e seguenti del gravato provvedimento l'incompletezza della documentazione di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 24 aprile 2017 sarebbe stata contestata in termini generici senza che ciò sia stato esplicitato nelle precedenti comunicazioni, né motivato nella medesima ultima nota;

V) eccesso di potere – carenza ed inadeguatezza istruttoria - travisamento dei fatti: l'Autorità non avrebbe tenuto in debita considerazione che il Comune era sottoposto alla procedura di riequilibrio *ex art. 243 bis* del d.lgs.267/2000;

VI) eccesso di potere per illogicità ed inadeguatezza motivazionale: quanto alle condizioni economiche dell'agente di cui al punto n. 70 della deliberazione, ai fini della quantificazione della sanzione, ARERA non avrebbe considerato che con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 17 dell'8 febbraio 2013, il Comune, come dallo stesso dichiarato, ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 *bis* del decreto legislativo n. 267/2000.

4. In via preliminare vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

4.1. Il ricorso sarebbe inammissibile per difetto di contraddittorio: il Comune avrebbe dovuto notificare il ricorso ad almeno un controinteressato da individuare in un utente del servizio idrico (con riferimento al p. 3, lett. a), che stabilisce meccanismi di conguaglio e al p. 3, lett. c), sul deposito cauzionale) ovvero nella Cassa per i servizi energetici e ambientali (per quanto attiene al p. 3, lett. b), sulla componente U1).

4.1.1. L'eccezione non è divisibile.

Le doglianze di cui al ricorso sono esclusivamente dirette contro la parte della deliberazione relativa alla sanzione pecuniaria, e non attengono alle disposizioni prescrittive, afferenti l'ambito regolatorio. In relazione al profilo sanzionatorio non sono ravvisabili controinteressati, sicché il ricorso deve ritenersi rituale quanto al contraddittorio.

4.2. L'avvocatura ha eccepito poi l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti regolamentari presupposti, in particolare:

a) le deliberazioni 585/2012/R/idr, 88/2013/R/idr e 643/2013/R/idr, recanti approvazione dei metodi tariffari, che definendo il perimetro della regolazione, anche sotto il profilo soggettivo, erano immediatamente lesive;

b) la deliberazione 310/2015/R/idr con cui l'Autorità ha escluso il Comune ricorrente dall'aggiornamento tariffario ingiungendo all'Ente la presentazione di "istanza di determinazione delle tariffe, corredata di tutte le informazioni e i dati richiesti dalla vigente regolazione per l'approvazione delle medesime.

4.2.1. Anche tale eccezione non può essere condivisa.

Invero, come meglio si dirà *infra*, ai fini della decisione non assume rilievo la mancata impugnazione dei predetti regolamenti, posto che il provvedimento sanzionatorio risulta illegittimo, si anticipa, sotto il profilo procedurale, per violazione del termine di conclusione del procedimento.

5. Passando al merito della controversia, il Collegio intende esaminare in via prioritaria il primo motivo di censura, che risulta fondato, nei termini di seguito esposti.

6. E' utile ricostruire il quadro normativo di riferimento desumibile dal testo dell'art. 45, comma 5 e 6, del D.lgs. n. 93 del 2011, nonché dalla deliberazione del 14 giugno 2012 n. 243/2012/E/com.

6.1. Secondo l'art. 45, comma 5 e 6, del citato D.lgs. n. 93 del 2011:

“5. Ai procedimenti sanzionatori dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas non si applica l'articolo 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per i procedimenti medesimi, il termine per la notifica degli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica, di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, è di centottanta giorni.

6. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas disciplina, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i procedimenti sanzionatori di sua competenza, in modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Il regolamento disciplina altresì le modalità procedurali per la valutazione degli impegni di cui al comma 3 del presente articolo, nonché, i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie”.

6.2. L'Autorità ha adottato il detto regolamento con deliberazione del 14 giugno 2012 n. 243/2012/E/com. La disciplina in questione chiarisce, tra l'altro, che:

- *“...il decreto legislativo 93/11 prevede che l'Autorità disciplini il procedimento sanzionatorio in modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie...”;*

- *“...la disciplina dei procedimenti sanzionatori ha carattere speciale rispetto alla disciplina generale dei procedimenti individuali dell'Autorità dettata dal d.P.R 244/2001, nonché alla disciplina generale in materia di sanzioni amministrative, di cui alla legge 689/81 e in materia di procedimento amministrativo, di cui alla legge 241/90...”;*

- *“... il decreto legislativo prevede che il termine per la notifica degli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica, di cui all'art. 14, comma 2, della legge 689/81, sia di 180 giorni...”.*

6.3. Con la predetta deliberazione n. 243/2012 inoltre l'Autorità ha preso atto che il termine per la notifica degli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica è fissato dal comma 5 dell'art. 45, del d.lgs. n. 93 del 2011, che, come sopra rilevato, prevede il termine di 180 giorni.

6.4. Tuttavia ha ritenuto non opportuno fissare in via generale nel regolamento il termine massimo di conclusione del procedimento, *“in considerazione della eterogeneità delle violazioni, della diversità degli elementi di volta in volta raccolti in fase preistruttoria a fondamento delle contestazioni e della conseguente diversa complessità dei procedimenti sanzionatori volti ad accertare le violazioni”*, valutando quindi che la sede migliore per fissare il termine massimo di conclusione del procedimento sia la singola e specifica delibera di avvio, *“in quanto solo in essa è possibile rapportare la durata del procedimento alla sua complessità”*.

6.5. In coerenza con tali premesse motivazionali l'Allegato A della deliberazione, recante *“Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni”*, prevede all'art. 4, comma 4, che la comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti diretti destinatari del provvedimento finale *“deve essere effettuata entro il termine di 180 (centottanta) giorni o, a quelli aventi sede legale all'estero, entro 360 (trecentosessanta) giorni dal completo accertamento”*, non contenendo invece alcuna disposizione sul termine massimo di conclusione del procedimento sanzionatorio.

6.6. Va per completezza precisato che con il Regolamento n. 388 del 2017 è stato introdotto nell'allegato A l'art. 4 bis che fissa in 220 giorni il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio ed in 120 giorni il termine per la comunicazione delle risultanze istruttorie, decorrenti dalla comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 4.

Per espressa previsione della deliberazione n. 388/2017 le modifiche apportate al Regolamento sanzioni si applicano *“ai procedimenti avviati in data successiva alla pubblicazione del provvedimento stesso”*.

Ne consegue che la norma non è applicabile al procedimento sanzionatorio oggetto del presente giudizio, avviato con la deliberazione del 14 luglio 2016.

6.7. Quindi – sulla base delle disposizioni del Regolamento applicabili *ratione temporis* – per il termine finale di conclusione del procedimento deve farsi riferimento a quanto (auto)stabilito dall'Autorità con il provvedimento di avvio del procedimento sanzionatorio, sede ritenuta dall'Autorità stessa *“migliore”* per fissare il predetto termine.

7. Nel caso di specie con deliberazione n. 390/2016/S/IDR di comunicazione dell'avvio del procedimento sanzionatorio ARERA ha fissato in 180 giorni il termine di durata dell'istruttoria, a decorrere dalla effettiva comunicazione, ed in 90 giorni il termine per l'adozione del provvedimento finale, a decorrere dal termine dell'istruttoria stessa.

8. Questa Sezione, pur prendendo atto del nuovo approdo giurisprudenziale (Consiglio di Stato, Sezione VI, 17 marzo 2021 n. 2308; idem 19 gennaio 2021, n. 584; per le altre Autorità idem 17 novembre 2020, n. 7153; 4 aprile 2019, n. 2289; 21 febbraio 2019, n. 2042; 23 marzo 2016, n. 1199), peraltro assai recente e non ancora consolidato, che ha qualificato il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio dell'ARERA come perentorio, non ritiene di discostarsi dall'orientamento tradizionale che qualifica come ordinatorio il termine di durata del procedimento sanzionatorio dell'ARERA (T.A.R. Milano, Sezione I, 16 settembre 2019, n. 1985; 6 settembre 2019, n. 1281).

Depongono a favore di tale convincimento la mancanza di una base legale che giustifichi la perentorietà del termine nonché la circostanza che la decadenza dal potere sanzionatorio per mero decorso del tempo non garantisce appieno l'effetto deterrente che vi è sotteso, il quale potrebbe essere vanificato dalla necessità di attuare un contraddittorio rafforzato, imposto dalla direttiva

2009/72/CE sulle norme comuni al mercato dell'energia elettrica, attuata dal decreto legislativo n. 93 del 2011, e dalla intrinseca complessità dell'istruttoria.

10. Deve quindi concludersi che il decorso del termine fissato da ARERA nella comunicazione di avvio del procedimento non determina l'automatica illegittimità del provvedimento sanzionatorio adottato in epoca successiva.

11. Specularmente la natura non perentoria del termine di conclusione del procedimento sanzionatorio dell'ARERA non può trasformarsi in una presunzione assoluta di legittimità del provvedimento sanzionatorio tardivo (T.A.R. Milano, Sezione II, 31 ottobre 2018, n. 2456).

Ed invero il rispetto della tempistica procedimentale, indipendentemente dall'esito del procedimento sanzionatorio, è di fondamentale importanza sia per un'impresa privata sia per un ente pubblico, sotto il profilo della programmazione finanziaria e della certezza nella previsione della spesa.

12. Si tratta allora di verificare in concreto se il considerevole superamento del termine di conclusione del procedimento, il quale, ad avviso del Collegio, non può mai di per se stesso determinare la decadenza dal potere sanzionatorio, sia stato dovuto all'esigenza di implementare il contraddittorio procedimentale o se sia, invece, decorso negligenzemente.

13. Nel caso di specie la dilatazione della conclusione del procedimento non pare giustificata da effettive esigenze istruttorie.

Dalla data di comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio (deliberazione del 14 luglio 2016, notificata a mezzo raccomandata il 3 agosto 2016 e anticipata con pec del 26 luglio 2016) alla data di comunicazione delle risultanze istruttorie del procedimento sanzionatorio (25 novembre 2020), sono intercorsi quasi 4 anni, ben più dei 180 giorni fissati per la durata dell'istruttoria.

13.1. Dopo la memoria presentata dal Comune ricorrente in data 22 maggio 2017 l'Autorità ha atteso fino al 22 ottobre 2020 per chiedere ulteriori integrazioni.

13.2. A margine dell'assenza di giustificazione di tale abnorme lasso di tempo, va rilevato che con la nota del 22 ottobre 2020 l'Autorità ha chiesto di conoscere le attività poste in essere successivamente alla comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio nonché ha chiesto di precisare per quali annualità tariffarie il Comune avrebbe fatturato il "consumo minimo impegnato" alle utenze domestiche".

Ora, una parte della richiesta di integrazione attiene ad attività successive alla comunicazione di avvio del procedimento, dunque non rilevanti rispetto all'illecito già commesso.

Sotto un profilo generale e complessivo va evidenziato che nella deliberazione n. 62/2021 impugnata non è rinvenibile alcuna giustificazione in ordine ai termini del procedimento condotto se non la teorica argomentazione che si tratterebbe comunque di termini perentori.

13.3. Come già rilevato la natura non perentoria dei termini non può tradursi nella possibilità di esercitare il potere sanzionatorio *ad libitum*, in frontale violazione con il principio di certezza dei rapporti giuridici e della tutela del diritto di difesa.

13.4. In conclusione non vi è evidenza dell'esigenza che ha condotto l'Autorità a richiedere integrazioni a distanza di quattro anni dall'avvio del procedimento sanzionatorio, e di tre anni dalla memoria presentata dal Comune ricorrente.

13.5. Il provvedimento sanzionatorio è stato inoltre adottato con deliberazione del 23 febbraio 2021, n. 30/2020/S/GAS, e dunque ben oltre il termine complessivo di 270 giorni, fissato per la conclusione del procedimento sanzionatorio, senza che sia stato evidenziato nelle more il verificarsi di sopravvenienze rilevanti ai fini dell'adozione della sanzione amministrativa pecuniaria.

13.6. La mancata rimodulazione del termine di conclusione del procedimento e l'assenza di esigenze sopravvenute alle quali far fronte rappresentano indici sintomatici della violazione dei principi di buon andamento dell'azione dell'amministrativa e di buona fede, alla quale deve essere improntato ogni rapporto amministrativo.

13.7. Dal contenuto del provvedimento sanzionatorio non emerge lo svolgimento di un percorso istruttorio particolarmente complesso, venuto in emersione successivamente alla comunicazione di avvio del procedimento, facendosi riferimento, sostanzialmente, alla memoria presentata dal Comune più di tre anni prima.

13.8. D'altro canto la stessa Autorità ha affermato che è solo con la delibera di avvio del procedimento che è possibile rapportare la durata del procedimento alla sua complessità (cfr. delibera 243/2012). Laddove vi sia stato un errore di valutazione che ha determinato una variazione della tempistica previamente indicata, l'Autorità deve darne conto nel provvedimento, e comunque deve risultare dalla concreta attività istruttoria svolta.

Nessuno dei due profili emerge nel procedimento di cui è causa.

14. In conclusione, per le ragioni che precedono, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbite le ulteriori censure dedotte, va disposto l'annullamento della deliberazione impugnata e ordinato il rimborso della quota parte dell'importo della sanzione versata dal Comune di Reggio Calabria a titolo di anticipazione.

15. Tenuto conto dei non univoci orientamenti giurisprudenziali, le spese di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato, limitatamente al contenuto sanzionatorio.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore

Rosanna Perilli, Referendario

L'ESTENSORE

Valentina Santina Mameli

IL PRESIDENTE

Domenico Giordano

IL SEGRETARIO